

Sintesi del D.Lgs. “Correttivo” su cooperative compliance, adempimenti e concordato

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 agosto n. 182, il Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante: «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale».

Il decreto delegato contiene disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, attuativo dell'istituto volto a favorire l'adempimento spontaneo dell'obbligazione tributaria e del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale».

Le novità in sintesi.

Il nuovo redditometro applicabile agli accertamenti dei redditi per gli anni d'imposta a decorrere dal

2016

L'articolo 10 del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, conv., con mod., dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha introdotto disposizioni finalizzate a modificare l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. Redditometro), nelle quali si prevede, tra l'altro, il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Inoltre, contestualmente, ha abrogato il decreto ministeriale 16 settembre 2015 (in "Finanza & Fisco" n. 19/2015, pag. 1440) contenente gli elementi necessari per effettuare l'accertamento, che cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Di conseguenza, dopo 9 anni dal precedente D.M. del 2015, in ossequio alla citata modifica (dell'art. 38, quinto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), secondo la quale la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva e che detto contenuto deve essere individuato, mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, approvato il nuovo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – del 7 maggio 2024, recante: «Determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche» – che troverà applicazione a decorrere dagli avvisi di accertamento relativi al 2016. Il nuovo provvedimento tiene conto sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente sulla base di una campionatura effettuata di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite in cinque aree territoriali, sia della quota di risparmio formatasi in ciascun anno, sia delle spese effettivamente sostenute.

Regime forfetario nel periodo d'imposta 2021. In arrivo le comunicazioni "invito" a regolarizzare gli errori ed omissioni nel quadro RS

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 settembre 2023, prot. n. 325550/2023, individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative all'eventuale mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell'articolo 1 comma 73 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel quadro RS (righe da 375 a 381) del modello Redditi 2022 Persone, ai contribuenti in regime forfetario che hanno compilato la sezione II del quadro LM.

Entrano in vigore gli indici di affidabilità dei contribuenti



Dagli studi di settore agli Isa

Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, ha firmato oggi il decreto che approva l'introduzione di 106 nuovi indici sintetici di affidabilità (ISA) fiscale dei contribuenti, dopo i primi 69 introdotti nel marzo scorso. Per un totale di 175.

I nuovi ISA, che subentreranno agli studi di settore, riguarderanno varie attività economiche quali agricoltura, manifatture, commercio e professioni e saranno validi già per la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2018.

Il nuovo sistema introduce una scala di valori con cui l'Agenzia delle Entrate potrà verificare normalità e coerenza della gestione aziendale e professionale dei contribuenti definendone il grado di affidabilità **con un voto da 1 a 10**: tanto più alto il punteggio raccolto, tanto più elevato il premio riconosciuto al soggetto virtuoso che potrà, con un 10, ritrovarsi anche esonerato dagli accertamenti sintetici. *(Così, comunicato Mef n. 225 del 28 dicembre 2018)*

Accertamenti da studi di settore solo in caso di “gravi divergenze”

Studi di settore

La Direttiva IVA nonché i principi di neutralità fiscale e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa italiana, che consente all'Amministrazione finanziaria, a fronte di gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati sulla base di studi di settore, di ricorrere ad un metodo induttivo, basato sugli studi di settore stessi, al fine di accertare il volume d'affari realizzato dal contribuente e procedere, di conseguenza, a rettifica fiscale con imposizione di una maggiorazione dell'IVA, a condizione che tale normativa e la sua applicazione permettano al contribuente stesso, nel rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità nonché del diritto di difesa, di contestare, sulla base di tutte le prove contrarie di cui disponga, le risultanze derivanti da tale metodo e di esercitare il proprio diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo X della direttiva IVA, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Questo è quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la [sentenza Causa C-648/16 del 21 novembre 2018](#).

Avvio del processo di rettifica con il metodo analitico-induttivo solo in presenza di rilevanti divergenze tra volume d'affari dichiarato e la stima (nella specie di Gerico)

La pronuncia della [Corte Ue, Causa C-648/16 del 21 novembre 2018](#), nel sostenere che “per quanto attiene al principio di

proporzionalità, tale principio non osta a che una normativa italiana preveda che **solamente** a fronte di **rilevanti divergenze** tra l'importo del **volume d'affari dichiarato** dal contribuente e quello determinato in base al metodo induttivo, sulla scorta del volume d'affari realizzato da soggetti esercenti la stessa attività del contribuente, **possa avviarsi il procedimento di rettifica fiscale**. ... Divergenze di tal genere possono solamente far sorgere presunzioni relative, confutabili dal contribuente mediante prova contraria", si contrappone nettamente ad un preciso e recente orientamento della giurisprudenza nostrana della Corte Suprema di Cassazione secondo cui **"l'accertamento induttivo fondato sul mero divario, a prescindere dalla sua gravità,** tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto risultante dagli studi di settore **è legittimo** (decorrere dal 1° gennaio 2007) ... in base all'art. 1, comma 23, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto, con l'aggiunta di un inciso, ha soppresso il riferimento alle «*gravi incongruenze*», prima operato tramite il rinvio recettizio all'art. 62-sexies, comma 3, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1993, n. 427. (In termini, Cass.: Sez. V, n. 22421 del 4 novembre 2016; Sez. V, n. 17807 del 19 luglio 2017 [\(in "Finanza & Fisco" n. 16/2017, pag. 1222\)](#); Sez. V, n. 18627 del 13 luglio 2018 [\(in "Finanza & Fisco" n. 21/2018, pag. 1568\)](#)).

[**Link alla sentenza della Corte di Giustizia CE – Sezione IV – del 21 novembre 2018, Causa C-648/16,**](#) con oggetto: IVA (Imposta sul valore aggiunto) – STUDI DI SETTORE – Accertamento standardizzato mediante l'applicazione degli studi di settore – Pronuncia sulla compatibilità degli studi di settore con la normativa unionale – Articolo 273 della Direttiva 2006/112/CE – Metodo di accertamento della base imponibile in via induttiva (nella specie, accertamento analitico-induttivo) – Detraibilità dell'IVA – Presunzione – Normativa nazionale che fonda la determinazione dell'IVA sul volume d'affari presunto in base agli studi di settore –

Conformità al diritto dell'Unione – Condizioni – Rispetto dei principi di neutralità fiscale, di proporzionalità e del diritto di difesa – Gravi incongruenze rispetto alle risultanze degli studi di settore (“gravi divergenze tra i redditi dichiarati ed i redditi stimati”) – Necessità – Compatibilità delle misure nazionali – Valutazione del giudice del rinvio – Artt. 62-*bis* e 62-*sexies*, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427 – Art. 10, della L. 08/05/1998, n. 146

Incroci tra volume d'affari e spesometro. In arrivo le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 ottobre 2018, prot. n. 237975/2018, approvate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici (Pec, cassetto fiscale), le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omissis, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

In Gazzetta il decreto-legge dignità lavoratori e imprese convertito in legge

Sulla Gazzetta ufficiale n. 186 dell'11 agosto 2018 pubblicata la legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese». Nella stessa Gazzetta pubblicato anche il decreto-legge n. 87/2018 coordinato con la legge di conversione.

Le relazioni del “Decreto Dignità”



Le relazioni ([illustrativa](#) e [tecnica](#)) allegate al disegno di legge (A.C. n. 924) presentato il 13 luglio 2018 alla Camera dei Deputati *di conversione in legge del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#), recante “disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”*

[Link al testo della relazione illustrativa](#)

[Link al testo della relazione tecnica](#)

Diffusa la circolare con i chiarimenti su studi di settore e parametri 2018. Confermati i criteri per l'applicazione del regime premiale

Non solo novità, ma anche conferme in arrivo per i 193 studi di settore applicabili all'anno d'imposta 2017. In particolare, sono confermati gli stessi criteri degli anni scorsi per avere accesso al cosiddetto regime "premile", sentite le Organizzazioni di categoria e vista l'esigenza di garantirne l'applicazione ai contribuenti che dichiarano correttamente i dati. A confermarlo è la Circolare 14/E del 6 luglio 2018 con cui l'Agenzia delle Entrate passa in rassegna le principali novità relative agli studi di settore che vanno presentati con il modello Redditi 2018.

Le misure in materia di fiscale contenute nel

"Decreto-dignità"



In attesa della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto legge, recante misure urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (cd. "*Decreto-dignità*"), si evidenziano alcune disposizioni in materia fiscale introdotte dal provvedimento urgente.

In particolare, di immediata applicazione troviamo:

- **la revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** (art. 9);
- **il rinvio** della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute cosiddetto "**spesometro**" (art. 10);
- **l'abolizione dello *split payment* per le prestazioni di servizi** i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta (art. 11).

Nel dettaglio, l'articolo 9 (***Disposizioni in materia di redditometro***), prevede innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) venga abrogato **con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016**. Conseguentemente, l'articolo in esame puntualizza che la novella introdotta non si applichi agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'art. 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 **per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015** e che *in ogni*

*caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. L'articolo 10 (**Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute**) con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, prevede che le stesse possono essere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle entrate **entro il 28 febbraio 2019**, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre. L'articolo 11 (**Split payment**) prevede l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. Si ricorda che, per i tecnici dell'Agenzia delle entrate (*Telefisco 2015*), la locuzione «ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito», **fini della non applicazione** del meccanismo della scissione, fa riferimento anche alle ritenute a titolo di acconto.*

Di seguito si riporta il testo (in bozza e quindi da verificare con la versione che sarà pubblicata in *Gazzetta*) del **Titolo IV (Misure in materia di semplificazione fiscale)** del decreto legge.

Articolo 9

(Disposizioni in materia di redditometro)

1. All'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma quinto, dopo la parola «biennale» sono inserite le seguenti parole: «, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti.».

2. È abrogato il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze del 16 settembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 2015, n. 223, con effetto dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2016.

3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e agli altri atti previsti dall'articolo 38, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 per gli anni di imposta fino al 31 dicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti già notificati e non si fa luogo al rimborso delle somme già pagate.

Articolo 10

(Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute)

1. Con riferimento all'adempimento comunicativo di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i dati relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019.

2. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 1-ter del decreto legge 16 ottobre 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 dopo le parole «cadenza semestrale» sono aggiunte le seguenti parole: «, entro il 30 settembre per il primo semestre ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per il secondo semestre».

Articolo 11

(Split payment)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 17-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, la lettera c) è abrogata.

Art. 12

(Entrata in vigore)

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

**Pacchettino fiscale e misure
per il contrasto del lavoro a
tempo determinato. Approvato
il decreto legge**



Il Consiglio dei ministri di lunedì 2 luglio 2018, ha approvato un decreto-legge che introduce *misure urgenti* in tema di contratti di lavoro a tempo determinato, pubblicità di giochi e adempimenti fiscali.

Il provvedimento urgente mira, in particolare:

- **limitare l'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato.** Si riduce in tal modo il lavoro **a tempo determinato**, riservando la contrattazione a termine ai casi di reale necessità da parte del datore di lavoro. A questo scopo, si prevede che, fatta **salva la possibilità di libera stipulazione tra le parti del primo contratto a tempo determinato, di durata comunque non superiore a 12 mesi di lavoro in assenza di specifiche causali**, l'eventuale rinnovo dello stesso sarà possibile esclusivamente a fronte di esigenze temporanee e limitate. In presenza di una di queste condizioni già a partire dal primo contratto sarà possibile apporre un termine comunque **non superiore a 24 mesi**. Al fine di indirizzare i datori di lavoro verso l'utilizzo di forme contrattuali stabili, inoltre, si prevede l'aumento dello 0,5% del contributo addizionale – attualmente pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, a carico del datore di lavoro, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato – in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato,

anche in somministrazione;

- a **salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione** delle aziende che abbiano ottenuto aiuti dallo Stato per impiantare, ampliare e sostenere le proprie attività economiche in Italia;
 - a **contrastare il grave fenomeno della ludopatia**, vietando la pubblicità di giochi o scommesse con vincite in denaro;
 - a introdurre misure in materia di **semplificazione fiscale**, attraverso la **revisione dell'istituto del cosiddetto "redditometro"** in chiave di contrasto all'economia sommersa, il rinvio della prossima scadenza per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto "spesometro"), nonché **l'abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a titolo di acconto**. Le nuove norme prevedono, innanzitutto, che il decreto ministeriale che elenca gli elementi indicativi di capacità contributiva attualmente vigente (redditometro) non ha più effetto per i controlli ancora da effettuare sull'anno di imposta 2016 e successivi. Inoltre, si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa emanare un nuovo decreto in merito dopo aver sentito l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. **Con specifico riferimento alle comunicazioni dei dati di fatturazione relativi al terzo trimestre del 2018, infine, si interviene prevedendo che gli stessi possono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre.**
-

In arrivo le segnalazioni della possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA 2018 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA

Sono in arrivo i promemoria dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti che quest'anno hanno dimenticato di presentare la dichiarazione IVA entro la scadenza del 30 aprile o l'hanno presentata compilando solo il quadro "Va" con le informazioni e i dati relativi all'attività. I destinatari di queste comunicazioni potranno così controllare la propria posizione e, se necessario, mettersi in regola con il ravvedimento operoso.

Studi di settore annualità 2014, 2015 e 2016. Rilasciato il software di compilazione anomalie 2018

Il software (Versione 1.0.0 del 21 giugno 2018) è destinato ai soggetti destinatari nel 2018 di una comunicazione di cui al

provvedimento prot. n. 121001/2018 relativa ad anomalie riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore afferenti il triennio di imposta 2014-2016.

Dati dichiarati ai fini degli studi di settore: in arrivo le comunicazioni “invito” a regolarizzare

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 giugno 2018, prot. n. 121001/2018 individuate le anomalie nei dati degli studi di settore, afferenti il triennio di imposta 2014-2016, che saranno a breve comunicate ai contribuenti mediante il proprio “Cassetto Fiscale”.

Contribuenti congrui, coerenti e fedeli agli studi di settore. Gli studi di settore ammessi al regime

premiale per il 2017

Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2017. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° giugno 2018, prot. n. 110050/2018 vengono infatti individuati gli studi ammessi alla disciplina di favore introdotta dal decreto legge 201/2011. Il Provvedimento conferma che anche per il 2017 sono 155 gli studi di settore che beneficeranno del regime premiale.

Studi di settore, il cassetto fiscale si arricchisce di nuovi dati

Ancora più informazioni condivise con i contribuenti che rientrano negli studi di settore. Da oggi, infatti, il prospetto riepilogativo del cassetto fiscale, contenente le informazioni più significative degli studi presentati nei precedenti periodi d'imposta, viene integrato con i dati e le notizie relative al quinquennio 2012-2016.

Modificata la modulistica

2018 degli studi di settore: richieste ulteriori informazioni alle imprese in regime di contabilità semplificata

Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata	
2901 Componenti redditi positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, secondo le norme vigenti i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"	
2902 Componenti redditi positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, secondo le norme vigenti i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"	
2903 Componenti redditi negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, non concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, secondo le norme vigenti i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"	
2904 Componenti redditi negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione della regola prevista dal regime di "provisionato" e che, quindi, concorrono alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, secondo le norme vigenti i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "deduzione"	

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 3 maggio 2018, n. 90727/2018](#), recante: «Approvazione di modifiche alla modulistica degli studi di settore e dei parametri da utilizzare per il periodo di imposta 2017», pubblicato il 03.05.2018 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Studi di settore Unico 2017 (periodo d'imposta 2016), online il software "Segnalazioni web 2017"



PERIODO D'IMPOSTA 2016

Il software è destinato ai contribuenti che vogliono comunicare all'Amministrazione Finanziaria informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o non coerenza risultanti dall'applicazione degli Studi di settore per il

periodo d'imposta 2016, ovvero per la medesima annualità, afferenti l'indicazione in dichiarazione di cause di inapplicabilità o di esclusione.

[Approfondisci](#) (*link* sito Agenzia delle entrate)

Incroci volume d'affari e "vecchio" spesometro. In arrivo via Pec le comunicazioni delle anomalie riscontrate

Con il provvedimento prot. 251544 dell'8 novembre 2017 stabilite le modalità attraverso le quali l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 nella versione

vigente fino al 23 ottobre 2016, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Limiti all'applicazione retroattiva delle risultanze di Gerico 2017



Con [circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2017, n. 20](#), diffusi i chiarimenti in ordine all'applicazione degli studi di settore e dei parametri per il periodo d'imposta 2016.

Di sicuro interesse, in relazione **all'utilizzo retroattivo delle risultanze degli studi di settore evoluti**, sono le affermazioni secondo cui i risultati degli studi per il 2016 – senza tener conto delle modifiche apportate agli stessi (correttivi “*crisi*”) dal decreto ministeriale 3 maggio 2017 applicabili al solo periodo d'imposta 2016 (né di qualsiasi altro correttivo per la crisi approvato per altri periodi di imposta), – **potrebbero trovare applicazione solo per l'eventuale rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa tributaria relativa all'annualità 2014**, atteso che la base dati utilizzata per elaborare gli

studi evoluti per il periodo di imposta 2016 si riferisce proprio a tale annualità.

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 20 E del 13 luglio 2017, con oggetto: STUDI DI SETTORE – Redditi 2017 – Periodo d'imposta 2016 – Modalità di applicazione – Novità della modulistica – Art. 62-bis, del D.L. 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., in L. 29/10/1993, n. 427](#)

In Gazzetta la Manovra correttiva 2017

Pubblicata nel [supplemento ordinario n. 31/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 23 giugno 2017](#), la legge n. 96 del 2017 di conversione del decreto-legge 50 del 2017.

Il [decreto legge convertito](#) in legge contiene importati novità.

Le più significative riguardano:

- lo *split payment*;
- la *voluntary disclosure*;
- il rilascio del certificato di regolarità fiscale e di erogazione dei rimborsi;
- la nuova soglia per il visto di conformità
- l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA;
- la stretta delle compensazioni;
- il regime fiscale delle locazioni brevi;
- la rideterminazione delle aliquote dell'Ace;
- l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- la definizione agevolata delle liti fiscali;

- la disciplina delle prestazioni occasionali;
- il libretto di famiglia;
- il contratto di prestazione occasionale;
- la *web tax* transitoria.

[Link al testo della Legge 21 giugno 2017, n. 96](#), recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo». (In vigore dal 24/06/2017) – (*Link al sito web della Gazzetta Ufficiale*)

[Link al testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, conv. con mod. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96](#), recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.» (*Link al sito web della Gazzetta Ufficiale*)

L'80% degli studi di settore ammessi al regime premiale. I criteri di accesso in un provvedimento delle Entrate

Al via l'accesso alla disciplina premiale per gli studi di settore relativi al periodo d'imposta 2016. Il Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 maggio 2017 contiene l'elenco dei 155 studi che consentono di accedere alla disciplina di favore introdotta dal decreto Salva Italia (art. 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e che, quest'anno, rappresentano l'80% del totale (155 su 193).

Dichiarazione IVA 2017 non presentata o compilata solo in parte. In arrivo le segnalazioni di anomalia

L'Agenzia sta inviando 191.221 mail agli indirizzi Pec di alcuni contribuenti che presentano eventuali anomalie nella dichiarazione IVA per consentirgli di controllarle e, se necessario, mettersi in regola. E' un'opportunità per coloro che non hanno presentato la dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2016 o che l'hanno presentata compilando solo in parte il quadro VA che così possono ancora rimediare e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate pubblicato sul sito internet, (del 3 maggio 2017, prot. n. 85373/2017) vengono definite le modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni oppure segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco che possano giustificare l'anomalia o sanare l'irregolarità avvalendosi del ravvedimento operoso. La comunicazione, oltre alla modalità Pec, è consultabile all'interno del Cassetto fiscale, presente nell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia.

Studi di settore: pronto il software Gerico 2017. Parere positivo ai correttivi anticrisi

Parere positivo ai correttivi anticrisi per 193 studi di settore. La Commissione degli esperti, che aveva già espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità nella riunione dello scorso 7 dicembre, ha verificato la validità di tali correttivi, anche sulla base delle analisi effettuate da Sose sui dati IVA e degli oltre centomila esempi pervenuti da parte delle organizzazioni di categoria.

Cinque correttivi per la crisi

I correttivi anticrisi sono stati determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016 e sono riconducibili a queste cinque categorie:

- correttivi congiunturali di settore
- correttivi congiunturali territoriali
- correttivi congiunturali individuali
- interventi relativi all'analisi di normalità economica
- interventi relativi all'analisi di coerenza economica

In linea Gerico e Parametri

I software Gerico e Parametri 2017 sono in linea con netto anticipo rispetto agli anni passati. È, infatti, già pronto

nella sua **versione definitiva** il *software* per la compilazione degli studi di settore, che da oggi è *online* sul sito *internet* dell'Agenzia, nella sezione [Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > Gerico 2017.](#)

Contestualmente alla pubblicazione di Gerico è reso disponibile anche Parametri 2017.

Gerico 2017 tiene conto dei correttivi "*crisi*", analizzati dalla Commissione degli esperti nella riunione di oggi, e interessa i 193 studi di settore applicabili per il periodo d'imposta 2016. Il *software* consente di stimare, per il 2016, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri.

Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Redditi, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri. (*Così, comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2017*)

[Link alla guida operativa all'utilizzo di GERICO 2017 \(versione 1.0.0 del 4 aprile 2017\)](#)

Approvati i modelli 2017 di comunicazione dei dati

rilevanti ai fini degli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2016

Non si ferma la semplificazione degli studi di settore. Continua infatti la riduzione dei dati richiesti per la compilazione, con conseguente alleggerimento di quadri e variabili. Online i nuovi modelli, 193, da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, del commercio e alle attività professionali. Un provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 31 gennaio 2017 prot. n. 22485/2017, li approva infatti definitivamente nella loro veste finale.

Operazioni IVA 2013. In arrivo comunicazioni preventive da incrocio dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni

La nuova tranche di comunicazioni e inviti preventivi, 20.362 per l'esattezza, questa volta fa tappa sulle discordanze e incongruenze svelate grazie all'incrocio dei dati da spesometro con quelli riportati in dichiarazioni dai contribuenti stessi. In pratica, le imprese e i professionisti che non hanno dichiarato, ai fini IVA, in tutto o in parte, le

operazioni attive effettuate nel 2013, rispetto a quelle comunicate dai propri clienti attraverso lo spesometro relativo al medesimo anno, riceveranno a stretto giro una comunicazione personalizzata dell'Agenzia delle Entrate contenente l'invito a regolarizzare l'anomalia emersa ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso.

Studi di settore. Online il software "Segnalazioni 2016". Nel cassetto fiscale pubblicati modelli ed esiti per il periodo d'imposta 2015

Novità per i contribuenti soggetti agli studi di settore. Sul sito delle Entrate è disponibile Segnalazioni 2016, il software con cui il contribuente può segnalare all'Agenzia eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti. Grazie al software viene semplificata la fase di comunicazione e confronto tra contribuenti e A.F. Inoltre, sempre nella giornata di oggi (30 novembre 2016) i contribuenti avranno a disposizione, nel proprio cassetto fiscale, i modelli degli studi di settore presentati per il periodo d'imposta 2015 e l'esito relativo allo stesso periodo d'imposta dell'applicazione degli studi di settore, ricalcolato sulla base dell'ultima versione di Gerico pubblicata.

Sullo stesso sito delle Entrate, infine, sono pubblicate le statistiche dei dati degli studi di settore, dichiarati dai contribuenti, aggiornate al 2015. Adesso, utilizzando una

semplice applicazione, gli utenti potranno conoscere il numero delle posizioni, i ricavi o i compensi dichiarati e la percentuale di contribuenti congrui e non.

Dichiarazione IVA/2016 per l'anno 2015: nuova tranche di alert per la promozione dell'adempimento entro il 29 dicembre 2016

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il 2015 o che l'hanno presentata compilando solo il quadro VA possono ancora rimediare da soli e pagare sanzioni ridotte senza ricevere controlli. Per ricordare questa opportunità, l'Agenzia delle Entrate sta inviando delle mail agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) dei contribuenti interessati, in modo da permettergli di controllare ed eventualmente correggere la propria posizione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 novembre 2016, prot. n. 198678/2016, sono indicate le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti le informazioni da verificare per assicurarsi le sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso. Oltre alle mail certificate, le comunicazioni saranno disponibili all'interno del Cassetto fiscale, presente all'interno dell'area riservata dei servizi telematici dell'Agenzia, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi.

Transizione dagli studi di settore a nuovi indicatori di affidabilità/compliance

Proposta l'abolizione degli studi di settore. In sostituzione, introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, indici sintetici di affidabilità fiscale, cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche in termini di esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari ed il rafforzamento della collaborazione tra l'Amministrazione finanziaria e contribuenti. (Articolo 7-bis)

Incrocio dati da CU, 730 e UNICO 2016: in arrivo 156mila lettere a chi ha dimenticato di presentare la dichiarazione dei redditi per il 2015

L'Agenzia invita a rimediare chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi pur essendo tenuto a farlo. Sono in

arrivo, infatti, 156mila avvisi con i quali le Entrate vogliono dare ai contribuenti la possibilità di verificare la propria situazione in autonomia, in modo da correggerla per tempo senza incorrere in controlli successivi. Inoltre, presentando il modello Unico Persone fisiche entro il 29 dicembre 2016, ovvero entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del 30 settembre, i contribuenti possono anche beneficiare delle sanzioni ridotte previste in caso di ravvedimento operoso.